



# Comune di Mezzana Bigli

PROVINCIA DI PV

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.32 DEL 21/12/2021

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **quindici** nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GHIROLDI VITTORE - Presidente	Sì
2. PASQUALI CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
3. BALLADORE ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
4. GANDINI STEFANIA - Consigliere	Sì
5. MESSINA ANDREA - Consigliere	Sì
6. GUANO DARIA - Consigliere	Sì
7. LONGO DOMENICA - Consigliere	Sì
8. CHIOCCA CRISTIANO - Consigliere	Sì
9. CERVELLATI FRANCO - Consigliere	Sì
10. MARIGONDA DANIELA - Consigliere	Sì
11. MIRACCA RICCARDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale **DOTT. EQUIZI MASSIMO**.

Il Sig. **GHIROLDI VITTORE** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l'argomento della deliberazione;

Il consigliere Cervellati asserisce che la depurazione non c'è ed il Sindaco dice che c'è la fitodepurazione e la fossa imof approvata dalla Provincia e non si può dire che non c'è depurazione;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

Atteso:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamato l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31.12.2020;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mezzana Bigli. e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti

#### DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegata relazione tecnica riguardante la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020;
3. di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle società in cui il Comune di Mezzana Bigli detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che per la Società Gal Lomellina Srl partecipata direttamente dall'ente sono in corso le procedure di liquidazione;

5. di dare atto che per la Società C.l.i.r. S.p.A. partecipata direttamente dall'ente è stata disposta la messa in liquidazione dall'assemblea straordinaria dei soci e attualmente si è in attesa di una decisione ufficiale da parte del Tribunale ordinario di Milano sulla prosecuzione delle operazioni;
6. di prendere atto che la ricognizione effettuata attualmente non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
7. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
8. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. e di comunicare l'esito della ricognizione a tutte le società partecipate;
9. di dichiarare con voti favorevoli 10 su n. 10 votanti il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



# Comune di Mezzana Bigli

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1 e 147 bis, legge 102/2009.

Parere dei responsabili servizi interessati sulla proposta di deliberazione.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

## SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto DALLERA ORNELLA, responsabile dell'Ufficio sopra indicato, per quanto di propria competenza e sotto la propria responsabilità esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa sulla deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Mezzana Bigli, lì 21/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: GHIROLDI VITTORE

---

## SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Dalleria Dott. Ornella, responsabile del Servizio Finanziario del Comune, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Mezzana Bigli, lì 21/12/2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Dalleria Ornella

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Sig. GHIROLDI VITTORE

Il Segretario Comunale  
F.to : DOTT. EQUIZI MASSIMO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 8 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/02/2022 al 16/02/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Mezzana Bigli, lì 01/02/2022

Il Messo Comunale  
F.to : Rapetti Lucrezia

\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 21-dic-2021

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Mezzana Bigli , lì 21-dic-2021

Il Segretario Comunale  
F.to : DOTT. EQUIZI MASSIMO

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DOTT. EQUIZI MASSIMO